

## **TFR IN BUSTA PAGA**

### **DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 (GU n. 65 del 19/03/2015)**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM n. 29 del 20/02/2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga del TFR maturando.

Possono richiedere la liquidazione mensile del TFR **i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con un rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi**.

Trattasi di una **FACOLTA' DEL LAVORATORE** di effettuare tale richiesta e, se esercitata, è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 (o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro). La scelta del lavoratore diventa **IRREVOCABILE FINO AL 30/06/2018**. Tale opzione è esercitabile anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In pratica detto periodo diventa "neutro" per il calcolo del TFR anche se questo era destinato alla previdenza complementare.

La quota del TFR erogata in busta paga corrisponde a quella QUOTA MATURANDA DI TFR determinata sulla base delle disposizioni dell'art. 2120 c.c. al netto del contributo del 0.50% IVS se dovuto.

La quota del TFR erogata in busta paga è soggetta a TASSAZIONE ORDINARIA (anziché tassazione separata, generalmente più favorevole) e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni di imposta. Tale quota viene tenuta in considerazione per la determinazione degli assegni per il nucleo familiare, in aggiunta, la quota mensile del TFR erogato in busta paga determina un aumento del reddito ai fine ISEE (potrebbe pertanto comportare minori agevolazioni ad esempio per asili nido, mense scolastiche e tasse universitarie).

**SI REALIZZA UNA PERDITA ECONOMICA EFFETTIVA DEL 38% CIRCA PER IL LAVORATORE DIPENDENTE CHE RICHIEDA IL TFR IN BUSTA PAGA.**

Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus 80 € e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore eserciti tale facoltà, questa si traduce in un **OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO** di erogare il TFR maturando in busta paga.

Per i DATORI DI LAVORO CHE HANNO FINO A 49 DIPENDENTI è riconosciuta la facoltà di accedere a una speciale FORMA DI FINANZIAMENTO per fronteggiare la liquidazione mensile ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Tale possibilità non è prevista per i datori di lavoro con più di 49 addetti in quanto sono già tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS o ai fondi pensione.

Si prevede, pertanto, che presso l'INPS, venga istituito un FONDO DI GARANZIA PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI al quale le aziende possono rivolgersi qualora non intendano utilizzare risorse proprie per corrispondere il TFR in busta paga. Ci sarà una garanzia rilasciata dal Fondo stesso o, in ultima istanza, dallo Stato. (art. 32 Legge di Stabilità 2015)

Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 Ottobre 2018 e avverrà secondo le modalità stabilite con un accordo quadro ancora in fase di stesura. Ad ogni modo, in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che optano per l'accesso al credito hanno non hanno più l'obbligo di versare il 0,20% (0,40% per i dirigenti) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali al fondo di garanzia del TFR ma hanno comunque l'obbligo, per accedere al fondo, di contribuire nella misura del 0,20% al nuovo fondo INPS.

I datori di lavoro che non optano per l'accesso al credito sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR (0,20%, oppure 0,40% per i dirigenti, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali); hanno uno sgravio contributivo della contribuzione minore nella misura del 0,28%; hanno una deducibilità aggiuntiva del 6% dell'ammontare del TFR annualmente pagato in busta paga.